



COMUNE DI GENOVA

Direzione Protezione Civile

ORDINANZA DELLA SINDACA

ATTO N. ORD 88 DEL 09/03/2026

OGGETTO: CHIUSURA E SGOMBERO DELL'UNITA' ABITATIVA ALL'INTERNO 3 DEL CIVICO 21 DI VIA DI PRE' A CAUSA DI STILLICIDIO, CONSEGUENTE CADUTA DI INTONACO E DEGRADO STATICO AL SOLAIO INTERPOSTO TRA GLI APPARTAMENTI INTERNI 3 E 4.

La Sindaca

Visto l'art. 54, commi 4 e 4 bis del D. Lgs. n 267/2000 (Testo Unico Enti Locali), che individua le competenze del Sindaco in tema di provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica;

Premesso che:

- in data 19/02/2026 personale dell'Ufficio Pubblica Incolumità provvedeva ad eseguire sopralluogo presso l'unità abitativa in oggetto a seguito di ricezione di relazione di intervento da parte dei Vigili del Fuoco - Prot. 0076300.E del 16/02/2026 - intervenuti in data 15/02/2026 causa urgente segnalazione di stillicidio, crollo intonaco e dissesto statico del solaio interposto tra gli appartamenti interni 3 e 4;
- in sede di sopralluogo, si poteva notare la presenza di stillicidio, principalmente nel locale bagno, con distacco di intonaco dal soffitto; altresì si prendeva visione delle condizioni del solaio in legno interposto tra gli appartamenti contraddistinti dagli interni 3 e 4, il quale risultava impregnato di acqua;
- in considerazione dello stato generale dei luoghi, al fine di tutelare l'incolumità pubblica - ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm. e sino a ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da tecnico abilitato - si confermavano sul posto le disposizioni dei Vigili Del Fuoco precedentemente intervenuti, disponendo dunque:
 - chiusura e sgombero dell'appartamento all'int. 3 del civico 21 di Via di Prè.

Documento sottoscritto digitalmente

Considerato che all'interno della Relazione Tecnica relativa al sopralluogo del 19/02/2026 – rif. prot. 0090885.U del 24/02/2026 - emerge la sussistenza dei presupposti di contingibilità ed urgenza richiesti ai sensi del menzionato art. 54 ai fini dell'adozione del presente provvedimento;

Dato atto delle eccezionali ragioni di incombenza del pericolo, che hanno richiesto interventi di immediata necessità ed urgenza, giustificando l'omessa comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 7 agosto 1990, n. 241;

Dato atto che del provvedimento di sgombero e chiusura è stata preventivamente inoltrata comunicazione al Prefetto, ex art. 54 comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da nota prot. 0084371.U del 20/02/2026;

Considerato altresì che:

- l'istruttoria del presente atto è stata svolta dal Funzionario T.E.Q. dell'Ufficio Pubblica Incolumità Arch. Niccolò Poggesi;
- il Responsabile del Procedimento è la Dirigente *ad interim* della Protezione Civile Dott.ssa Francesca Bellenzier, che è incaricata di ogni ulteriore atto necessario per dare esecuzione al presente provvedimento e che attesta altresì la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000;

Acquisito il visto di conformità del Vicesegretario Generale, ai sensi dell'art. 97, comma 2 del D. Lgs. 267/2000;

ORDINA

anche a convalida di quanto disposto sul posto in sede di sopralluogo del 19/02/2026 dall'Ufficio Pubblica Incolumità – e, successivamente, con la nota prot. 0084371.U del 20/02/2026 - la chiusura e lo sgombero con divieto di accesso, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza attestate da un tecnico abilitato alla professione, per:

- l'unità immobiliare all'interno 3 del civ. 21 di Via di Prè;

DISPONE

- la sistemazione abitativa temporanea delle persone che non possono accedere alla loro abitazione in seguito all'evento di cui sopra, nel caso in cui non siano in grado di provvedere autonomamente, con spese a carico della Civica Amministrazione, prevedendo fin d'ora che potrà essere prorogato il supporto abitativo al nucleo familiare sulla base dell'eventuale perdurare dello stato di necessità, per coloro che nel frattempo non siano riusciti a trovare autonoma collocazione;

- che la Civica Avvocatura avvii quanto necessario per il recupero delle spese sostenute dalla Amministrazione Comunale in relazione all'evento in oggetto a carico dei responsabili dell'evento calamitoso, così come verranno individuati nelle competenti sedi;

DISPONE ALTRESI'

che la presente ordinanza sia trasmessa:

- alla Segreteria Organi Istituzionali, per la notifica agli interessati nelle forme di Legge;
- all'Area Corpo di Polizia Locale - Direzione Protezione Civile - Ufficio Pubblica Incolumità per quanto di competenza;
- al Comando Polizia Locale - Unità Territoriale Centro Est;
- al Municipio 1 Centro Est, per conoscenza e quanto di competenza;
- alla Direzione Entrate Tributarie e Canoni - Ufficio TARI/IMU, per conoscenza;
- ad AMIU Genova, per conoscenza;
- all'Area Politiche Sociali e Welfare cittadino - Direzione Servizi per Fragilità e Vulnerabilità Sociale, per quanto di competenza;
- alla Direzione Edilizia Privata, per conoscenza;
- alla Direzione Avvocatura, per quanto di competenza;
- all'Ufficio Toponomastica - Sicurezza e Qualità, per conoscenza;
- al Comando Provinciale Vigili del Fuoco, per conoscenza;
- alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Genova, ai sensi dell'art. 54, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

La violazione delle disposizioni di cui alla presente Ordinanza può comportare responsabilità ai sensi dell'art. 650 c.p. ed è sanzionabile ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000.

**IL VICESINDACO
ALESSANDRO LUIGI TERRILE**

Avverso il presente provvedimento può essere opposto ricorso entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione all'albo pretorio, al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della L.1034/1971 e s.m. e i. , ovvero entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 1199/1971.